

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI TORELLA DEI LOMBARDI

VERBALE DI ASSEMBLEA



L'anno 2023, il giorno 24 del mese gennaio in Torella dei Lombardi, presso la sede sociale sita al Piazzale D'Angelo Casa Torre, n. SNC, alle ore 19:30, giusta convocazione del Governatore, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'Assemblea Straordinaria degli associati, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Adeguamento statutario alla riforma del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117) con adozione di un nuovo testo di statuto conforme al Codice del Terzo Settore, contenente nuova denominazione. Delega al Governatore pro-tempore ad effettuare ogni adempimento necessario e/o opportuno.

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi di legge e di Statuto, il Governatore della Confraternita nella persona di Walter Coretta, nato a Torella dei Lombardi (Av) il 06/02/1954 il quale

CONSTATA E FA CONSTATARE

che:

- è presente il Magistrato nella persona di sé medesimo, quale consigliere e Governatore;

- Paolo Fasano, nato a Avellino il 26/06/1982 quale consigliere e Vice Governatore;

	- Michela Cipriano, nata a Avellino il 20/05/1990 quale consigliere e Segretario;	
	- Gerardo Salerno, nato a Atripalda (Av) il 05/10/1991 quale consigliere e Amministratore;	
	- Cristian D'Ambrosio, nato a Sant'Angelo dei Lombardi (Av) il 27/10/1999 quale consigliere;	
	- Antonella Leone, nata a Pontedera (Pi) il 02/03/1997 quale consigliere;	
	- Lorenzo Bosco, nato a Avellino il 27/06/1995 quale consigliere;	
	- Felice Faija, nato a Atripalda (Av) il 12/01/1997 quale consigliere;	
	- Mario Greco, nato a Benevento il 27/08/1996 quale consigliere;	
	- è presente il Collegio dei Sindaci Revisori nella persona di Orazio Di Nenna nato a Torella dei Lombardi il 16/03/1951 quale consigliere e Presidente;	
	- Mario Marco Cozza, nato a Avellino il 03/07/1989 quale consigliere e Vice Presidente;	
	- Gianluca Chieffo, nato a Avellino il 11/02/1989 quale consigliere e Segretario.	
	- è altresì presente il Collegio Probivirale nella persona di Olga Del Priore, nata a Avellino il 27/07/1996 quale consigliere e Presidente;	
	- Antonio Sica, nato a Torella dei Lombardi (Av) il 01/04/1942 quale consigliere e Vice Presidente;	



- Antonio Barbone, nato a Avellino il 02/08/1993 quale consigliere e Segretario;

- Valentina Pia Tammaro, nata a Avellino il 15/01/2001 quale consigliere;

- Mario Trunfio, nato a Torella dei Lombardi (Av) il 03/04/1960 quale consigliere.

- sono presenti in proprio numero ventuno (21) soci Confratelli su complessivi numero venticinque (25) Confratelli associati, così come risultanti dall'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "A", e di cui il Governatore dichiara di averne accertata l'identità e ne garantisce la legittimità ad intervenire.

Tanto constatato, il Governatore verificata ed accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti

DICHIARA

la presente assemblea validamente costituita, ai sensi di legge e di statuto, ed atta a discutere e deliberare su quanto previsto dall'ordine del giorno e che tutti i partecipanti hanno affermato di essere sufficientemente informati.

DISCUSSIONE

Aperto la trattazione sull'unico punto all'ordine del giorno, il Governatore fa presente la necessità di adeguare lo Statuto Sociale alla normativa introdotta dal Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, cd. Codice del Terzo Settore. A tal fine propone di adottare in sostituzione dell'attuale Statuto, il nuovo Statuto Sociale



che adegua le previgenti disposizioni alla vigente normativa in tema di organizzazioni di volontariato. Il Governatore ricorda all'Assemblea che il nuovo testo è stato già trasmesso agli associati per opportuna conoscenza ed ampiamente condiviso e depositato presso la sede nei giorni precedenti la data odierna e relativamente alla denominazione della Confraternita precisa, in particolare che è stata inserita nella stessa l'acronimo "ODV".

Il Governatore passa quindi ad illustrare il contenuto del nuovo testo di Statuto Sociale e, pertanto, informa gli associati di tutte le novità apportate dal suddetto Decreto Legislativo 117/2017 ed espone il nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione oggi vigente e, pertanto, propone la riformulazione dello stesso adottando quindi in blocco il nuovo testo, in sostituzione integrale di quello attuale.

Il Governatore invita gli associati ad intervenire.

A questo punto, poiché nessuno interviene il medesimo invita l'assemblea a deliberare sulla proposta sopra illustrata.

L'assemblea, udita la relazione del Governatore, all'unanimità

DELIBERA

- di adeguare lo Statuto Sociale vigente alla normativa del cd. Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017);
- di adottare in sostituzione dell'attuale, la seguente denominazione sociale, essendo l'associazione iscritta con Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 913 del 12/08/2002 al Regi-



stro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Campania
al n. 906. Ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo
settore, la denominazione sociale viene immediatamente modificata
con l'aggiunta dell'acronimo "ODV". Pertanto, la nuova denominazione
sociale assunta dall'associazione è "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA
DI TORELLA DEI LOMBARDI ODV".

L'utilizzo, nella denominazione sociale, dell'acronimo "ODV" o
dell'indicazione di "organizzazione di volontariato" è disciplinata
dall'articolo 1 dello Statuto sociale, di cui in seguito.

di approvare in sostituzione dell'attuale il nuovo statuto sociale
testé illustrato composto da complessivi numero cinquanta (50) arti-
coli, che si allega al presente verbale sotto la lettera "B".

- di conferire i più ampi poteri al Governatore ed al Magistrato per
dar corso alle formalità conseguenti all'assunta deliberazione ed in
particolare a provvedere alle volture a favore della Confraternita
con la nuova denominazione, di tutti gli atti, licenze, autorizza-
zioni, contratti già intestati alla Confraternita con la precedente
denominazione, con espressa autorizzazione per i competenti uffici
ad eseguire le relative formalità, con esonero da ogni responsabili-
tà al riguardo.

- Di stabilire, altresì, quali norme transitorie che:

a) tutti i regolamenti e deliberazioni, precedenti alla data di en-
trata in vigore del nuovo Statuto, in contrasto col medesimo,
s'intendono abrogati alla data del presente atto;



b) fino alla naturale scadenza di mandato, salvo cessazione anticipata, è mantenuta l'attuale composizione del Magistrato e degli altri organi sociali in essere al momento dell'approvazione del presente statuto, fatti salvi gli adeguamenti inderogabili di cui alla disciplina vigente.

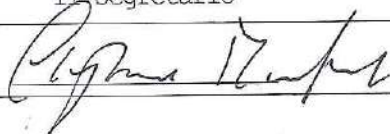
Il Governatore dà atto che la presente delibera è stata adottata con voto palese e dichiara di aver accertato il regolare svolgimento dell'assemblea ed i risultati della votazione.

Non essendo altro da deliberare e non avendo alcuno chiesto la parola il Governatore dichiara chiusa l'assemblea alle ore ventidue e minuti dieci.

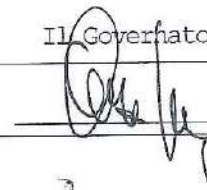
Le spese del presente verbale e consequenziali sono a carico della Confraternita.

Il presente atto è esente da imposta di registro e dal bollo ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Il Segretario



Il Governatore



Agenzia Entrate

Direzione Provinciale di Avellino
Ufficio Territoriale di Ariano Irpino
Sportello di Sant'Angelo dei Lombardi

Registrato il 31 GEN. 2023

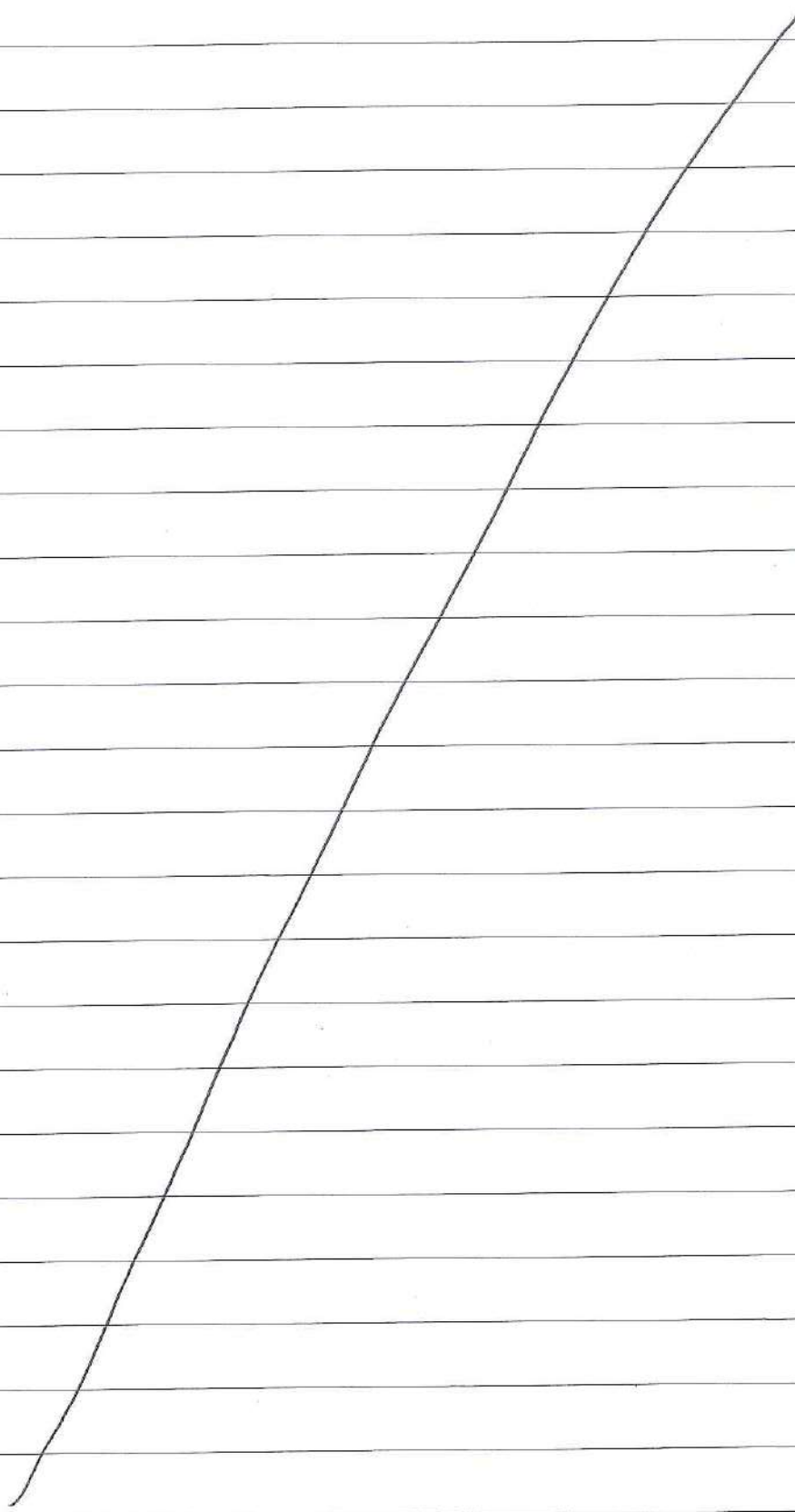
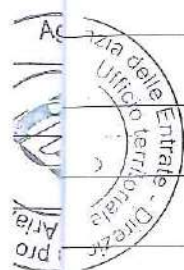
Al N. 89 Serie 3 Esatte € 8.500,00



IL RESPONSABILE
Sportello di Sant'Angelo dei Lombardi
Michele Giammarino (*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale,





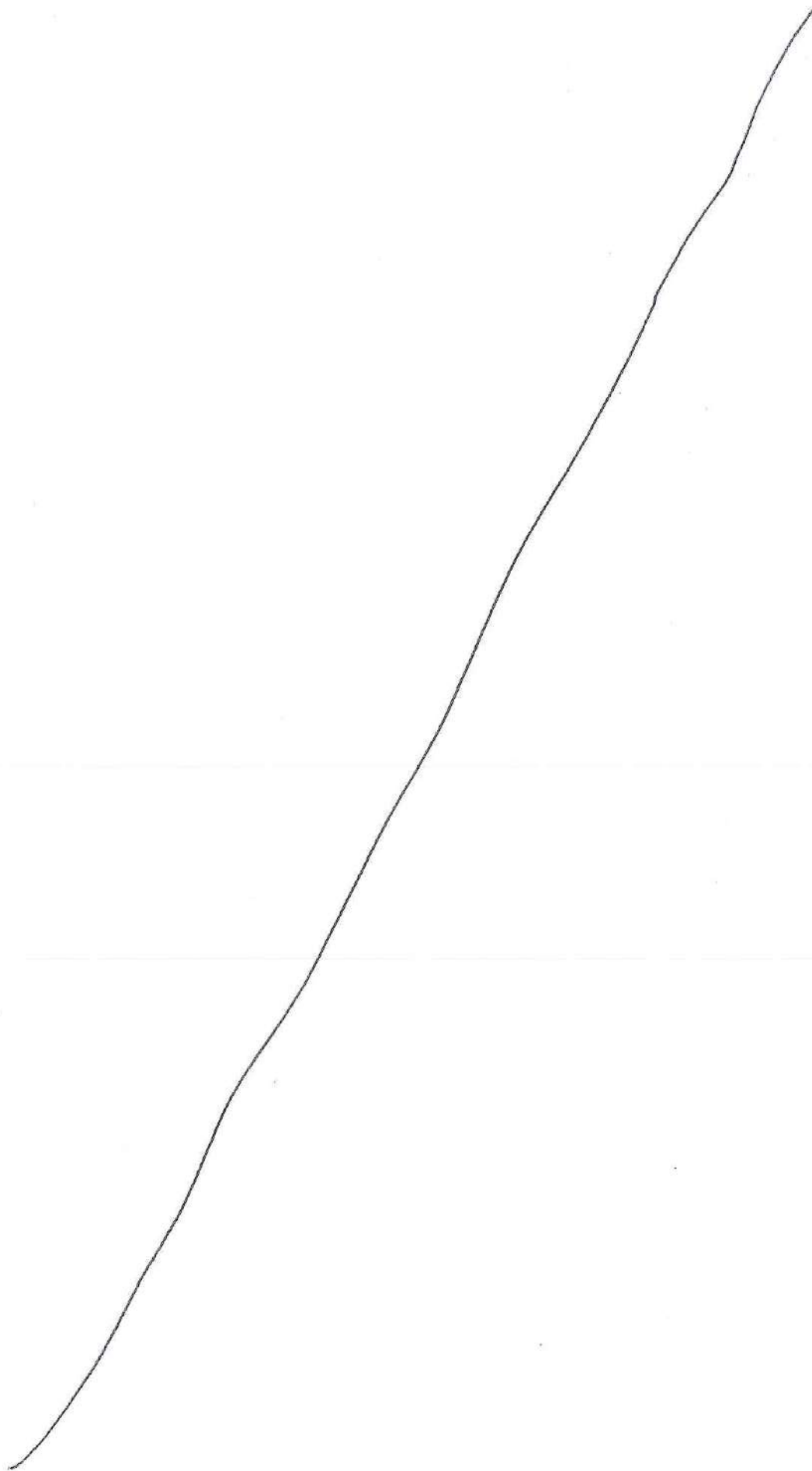




CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI
TORELLA DEI LOMBARDI

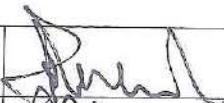
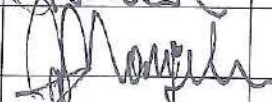
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 24/01/2023 SECONDA CONVOCAZIONE

NR.	NOME	COGNOME	FIRMA	DELEGA SI/NO
1	Felice	De Nicola	<i>Felice De Nicola</i>	
2	Antonio	De Nicola	<i>Antonio De Nicola</i>	
3	Michele	Costantino		
4	Adamo	Renzoni		
5	Gerardo	Salerno	<i>Gerardo</i>	
6	Orazio	Di Nenna		
7	Antonio	Salerno		
8	Mario	Trunfio	<i>Trunfio Mario</i>	
9	Antonio	Sica	<i>Sica Antonio</i>	
10	Antonio	Barbone	<i>Barbone Antonio</i>	
11	Valentina Pia	Tammaro	<i>TAMMARO VALENTINA P.</i>	
12	Gianluca	Chieffo	<i>Chieffo Gianluca</i>	
13	Mario Marco	Cozza	<i>Cozza Mario</i>	
14	Olga	Del Priore	<i>Olga Del Priore</i>	
15	Mario	Greco	<i>MARIO GRECO</i>	
16	Felice	Faija	<i>Faija Felice</i>	
17	Lorenzo	Bosco	<i>Bosco Lorenzo</i>	
18	Antonella	Leone	<i>Leone Antonella</i>	
19	Cristian	D'Ambrosio	<i>D'Ambrosio Cristian</i>	
20	Michela	Cipriano	<i>Cipriano Michela</i>	
21	Walter	Coretta	<i>Coretta Walter</i>	

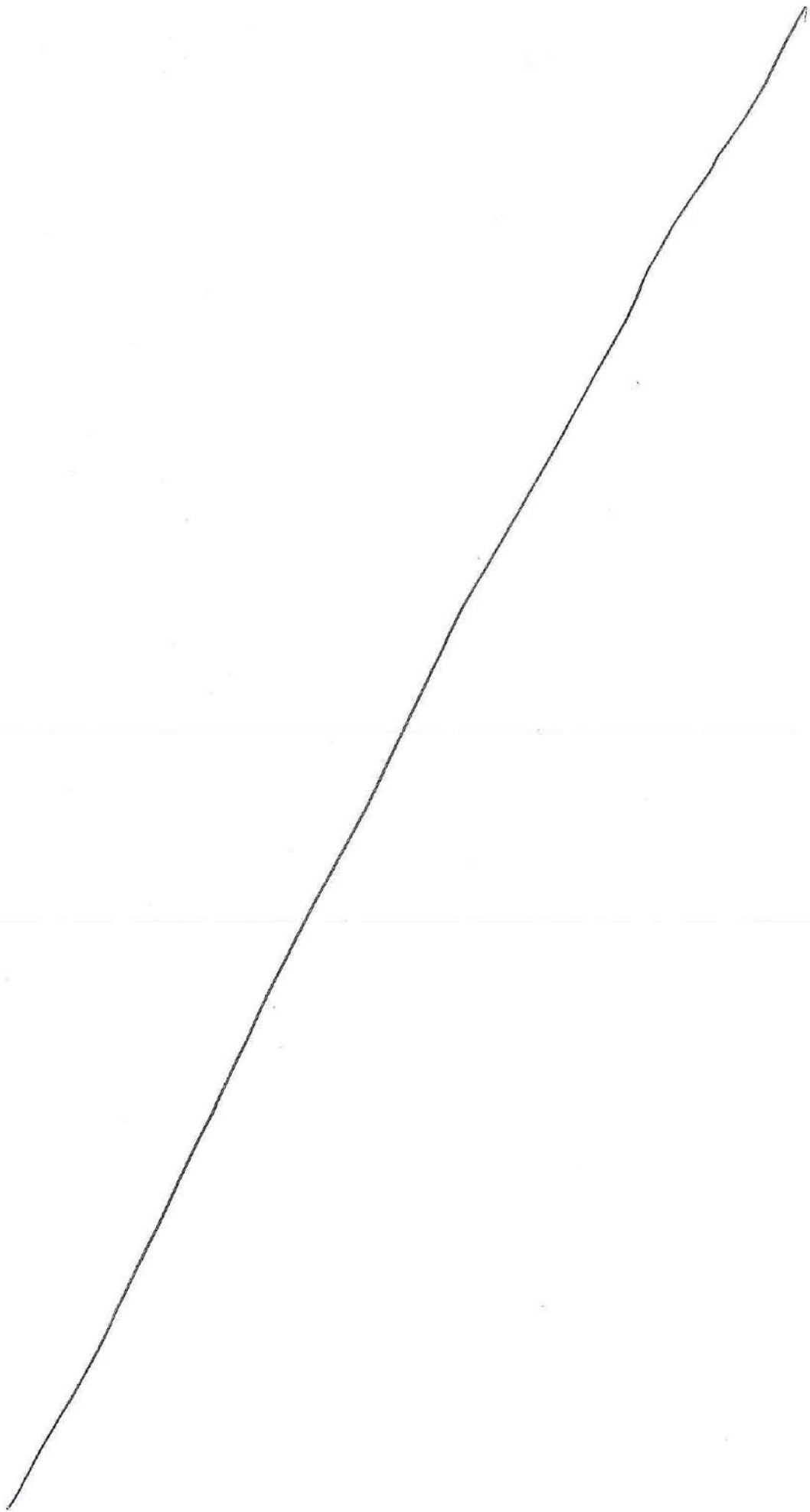




CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI
TORELLA DEI LOMBARDI

22	Paolo	Fasano		
23	Chiara	Mongelluzzo		
24	Martina	Favale		
25	Giovanni	Famiglietti		





Allegato "B" al Verbale di Assemblea del 24 gennaio 2023

STATUTO

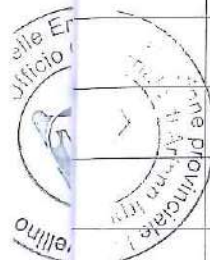
PREMESSA

Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S. Maria che "ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria a di 14 agosto" (Bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabechiano, classe XXXVII, nr. 300, c. 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno 86 che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede "Fautrici della civiltà dell'amore e testimoni inimitabili della cultura della carità".

Articolo 1 - Denominazione

È costituita ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore", e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, l'Associazione denominata "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI TORELLA DEI LOMBARDI ODV", di seguito indicata anche come "Associazione";

L'Associazione ha sede legale nel comune di Torella dei Lombardi (Av) - Diocesi di Sant'Angelo dei Lombardi - Conza - Nusco - Bisaccia. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del comune di Torella dei Lombardi (Av) non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera dell'Assemblea e successiva comunicazione agli uf-



fici competenti.

L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

Articolo 2 - Principi ispiratori

La CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI TORELLA DEI LOMBARDI ODV, è una Associazione di Confratelli avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano. L'Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

Articolo 3 - Elementi giuridici

La CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI TORELLA DEI LOMBARDI ODV è costituita agli effetti giuridici come un ente del Terzo settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato.

La Misericordia è secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di

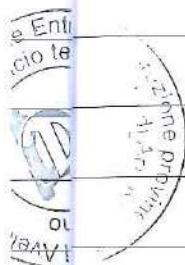


fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298-311 "Norme comuni"
e dei canoni e 321-326 "Associazioni private di fedeli" del Codice
di Diritto Canonico.

Articolo 4 - Finalità

Scopo della Confraternita è l'esercizio, per amore di Dio e del
Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del
pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in
sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione
con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla
Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. La Confrater-
nita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e
cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe
impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei
processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferen-
ti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione
dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana,
nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a
misura d'uomo.

In particolare, la Confraternita, operando prevalentemente in favore
di terzi ed avvalendosi principalmente delle attività di volontaria-
to degli associati, può svolgere in via esclusiva o principale una o
più attività di interesse generale, di seguito elencate ai sensi
dell'art. 5 del D.Igs.117/2017, per il perseguimento, senza scopo di
lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e



per l'elevazione spirituale, mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto volte all'affermazione della "Civiltà dell'Amore".

1) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni (lett. a): azioni, servizi e prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione; la protezione dell'infanzia abbandonata.

2) Interventi e prestazioni sanitarie (lett. b): tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità; la promozione della donazione di sangue e di organi.

3) Prestazioni socio - sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c).

4) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d).

5) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al migliora-



mento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lett. e).

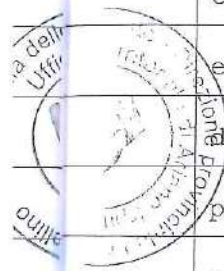
6) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f);

7) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i): azioni di promozione e diffusione attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione.

8) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l).

9) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lett. n).

10) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a



	soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavora-	
	tivi (lett. q).	
	11) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti	
	(lett. r).	
	12) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti	
	o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive	
	modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di	
	persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del	
	presente articolo (lett. u): erogazione di sussidi ed elargizioni,	
	beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a per-	
	sone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso	
	al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o pro-	
	dotti od il sostegno a distanza.	
	13) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popo-	
	li, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. v): promozio-	
	ne e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pa-	
	ri opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.	
	14) Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225,	
	e successive modificazioni (lett. y): attività nei diversi settori	
	della Protezione Civile.	
	15) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confi-	
	scati alla criminalità organizzata" (lett. z).	
	La Confraternita può compiere anche attività diverse rispetto a	
	quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a	



queste ultime, individuate secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale di cui all'art.6 del Dlgs.117/2017, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

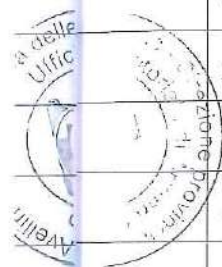
A questo fine, la Confraternita può effettuare tutte le attività diverse, compatibili con la normativa vigente, stabilite dal Magistrato.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 5 - Attività di formazione

La Confraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti e dei volontari mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 6 - Sezioni



Per l'espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della Confraternita.

Articolo 7 - Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore".

Articolo 8 - Stemma

Lo stemma della Confraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località e l'eventuale emblema dell'associazione, senza altre modifiche.

Articolo 9 - Veste

La divisa storica dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro. Per i servizi di pronto soccorso e di assistenza potrà essere adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Mi-

sericordie d'Italia.

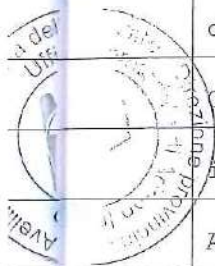
Articolo 10 - Adesione alla Confederazione Nazionale

La Confraternita è costituita con l'assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ne è affiliata ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale.

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Confraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

Articolo 11 - Adesione ad altre organizzazioni

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Confraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione. Del pari, in seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per la relativa approvazione. Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Confraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi ispiratori.



Articolo 12 - Entrate e assenza scopo di lucro

La Confraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- a) quote e contributi degli iscritti;
- b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
- c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi comunitari e di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.

Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:

- g) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;
- h) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;
- i) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.



La Confraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e
avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività
funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà
sociale.

Le opere di misericordia prestate dai Confratelli sono gratuite.

Articolo 13 - Il volontario

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro pre-
stazione di attività. È fatto espresso divieto per i Confratelli

l'accettare qualsiasi forma di compenso. Il Confratello di Miseri-

cordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo

nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione

del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene renda

merito". Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere

di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli di-

stinzioni aventi puro carattere morale.

La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che pre-
stano la propria opera all'interno dell'associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo
nemmeno dal beneficiario.

La Confraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivi-
vamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i li-
miti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rap-
porto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di

	lavoro retribuito con la Confraternita di cui il volontario è socio	
	o associato o tramite il quale svolge la propria attività volonta-	
	ria.	
	La Confraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto,	
	utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denomina-	
	te ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri	
	componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni	
	altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.	
	La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito	
	regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.	
	Articolo 14 - Gruppi operativi	
	La Confraternita può promuovere la donazione del sangue e degli or-	
	gani.	
	La Confraternita promuove il volontariato giovanile anche attraverso	
	il gruppo "Gemma"; un rappresentante del gruppo "Gemma" partecipa al	
	Magistrato senza diritto di voto.	
	Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con	
	la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, può costi-	
	tuire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e de-	
	legando quale responsabile un componente del Magistrato.	
	CAPO - II	
	REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI	
	ISCRITTI	
	Articolo 15 - Iscrizione	

Tutti gli iscritti al Sodalizio, in qualità di associati, sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita.

L'iscrizione dei confratelli avviene su domanda da presentarsi al Governatore. Il Magistrato nella prima riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione all'aspirantato o, con motivazione espressa, il diniego.

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'articolo 10 del presente statuto, i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia.

Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Confraternita. Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.

L'organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa.

I confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente pres-

so la sede della Confraternita a partire dal 30esimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purché risulti provata la data di invio.

Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla.

Articolo 16 - Qualifiche dei Confratelli

Gli aspiranti Confratelli sono coloro che intendono far parte della categoria dei Confratelli effettivi. L'aspirantato ha la durata di un anno di servizio al termine del quale gli aspiranti Confratelli passano alla categoria dei Confratelli Effettivi. Il passaggio risulta essere automatico, salvo motivata delibera di diniego del Magistrato. Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato. Gli aspiranti Confratelli partecipano all'Assemblea ma non hanno diritto di voto e di elezione.

I Confratelli effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita. Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto.

L'elettorato attivo e passivo presuppone la maggiore età.

La Confraternita può prevedere la figura del Sostenitore non socio.

Questo contribuisce al sostentamento della Confraternita, non partecipando agli organi sociali della stessa.

Articolo 17 - Requisiti di iscrizione

Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di principi morali e cristiani e tenere una condotta integra. I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

CAPO - III

DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI

Articolo 18 - Doveri dei confratelli

Gli iscritti alla Confraternita devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;
- f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla

Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;

g) assolvere al pagamento della quota associativa.

Articolo 19 - Provvedimenti disciplinari

I Confratelli sono passibili dei sotto citati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 gg. al Magistrato le proprie giustificazioni:

a) ammonizione;

b) sospensione a tempo determinato;

c) decadenza;

d) esclusione;

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a)

e b) è del Magistrato. Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e

b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 gg dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide,

sentito l'interessato ed il Governatore, con parere definitivo.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti c)

e d) è dell'Assemblea e valgono le disposizioni del successivo art.

20.

Articolo 20 - Perdita della qualità di iscritto

La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione. Si perde per dimissioni qualora il

Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria ri-

nunzia a mantenere il suo diritto di Confratello. Si perde per deca-

denza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di apparte-

menza alla Confraternita di cui all'art. 17. Inoltre l'Iscritto decade qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 18 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi. Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita. La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Governatore all'Assemblea. Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'Interessato, mediante mezzi idonei che possano comprovarne l'avvenuta ricezione, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 gg le proprie deduzioni. L'Assemblea delibera a scrutinio segreto. Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'Interessato, al Governatore, con le modalità di cui all'artt. 15 e 16, e sulla quale il Magistrato delibererà, sentito il parere del Collegio Prodivinale, l'accettazione e se riconferire al richiedente i diritti di cui godeva in precedenza. L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza.

CAPO - IV

ORGANI DELLA CONFRATERNITA

Articolo 21 - Gli organi

Sono organi della Confraternita:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Magistrato;
- c) Il Governatore;
- d) Il Collegio Probivirale;
- e) Il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di controllo.

L'ASSEMBLEA

Articolo 22 - Composizione

L'Assemblea è sovrana ed è composta dai Confratelli effettivi ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di età.

Articolo 23 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali. L'Assemblea è convocata dal Governatore dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici nonché attraverso affissione di avviso di convocazione nei luoghi pubblici almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo

dell'adunanza in prima convocazione, nonché il giorno, l'ora ed il luogo della seconda convocazione e gli argomenti da trattare. I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro. Le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca dell'associazione, ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a 10 giorni.

Articolo 24- Assemblea straordinaria

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli;
- b) quando il Collegio dei Probiviri o l'Organo di controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;
- c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;
- d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.

Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Governatore deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui all'art.

23.

Articolo 25 - Quorum costitutivo

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la



presenza di almeno la metà dei Confratelli aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello avente diritto al voto il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega.

Articolo 26 - Quorum deliberativo

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti.

I componenti il Magistrato nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e il bilancio non hanno diritto di voto. I componenti del Collegio dei revisori non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio. Per le proposte di riforma dello statuto, di scioglimento e devoluzione del patrimonio e di trasformazione, fusione e scissione da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell'art. 43 e di cui agli artt. 47 e 48.

Articolo 27- Attribuzioni

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Governatore sull'attività della Confraternita svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei sindaci revisori o, laddove esistente,

dell'Organo di controllo;

b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;

c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci revisori;

d) nominare l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

e) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Conferazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;

f) deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a quanto previsto dall'art.44;

g) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale, e stabilire il numero dei componenti il Magistrato;

h) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli;

i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

l) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Confraternita.

IL MAGISTRATO

Articolo 28 - Attribuzioni

Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita, delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea.

In particolare:

a) provvede all'amministrazione della Confraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie, nonché stabi-

lisce le attività diverse, di cui all'art.4 dello Statuto;

b) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita;

c) provvede al suo interno alla nomina del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario e dell'Amministratore nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria. L'eventuale nomina del Segretario può avvenire anche al di fuori degli eletti tenuto conto delle particolarità di cui all'art. 33;

d) redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento del Sodalizio;

e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto

dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;

f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;

g) predispone il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

h) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;

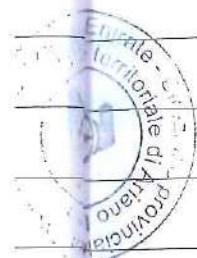
i) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;

l) conferma o revoca la decisione del Governatore sull'ammissione dei nuovi aspiranti Confratelli effettivi ed esprime entro un anno motivata delibera di diniego alla loro definitiva adesione;

m) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;

n) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;

o) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli;



p) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;

q) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;

r) determina l'ammontare della quota associativa che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Confraternita;

s) propone alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;

t) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;

u) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari;

v) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita.

Articolo 29 - Composizione

Il Magistrato è composto da un numero dispari di componenti non in-

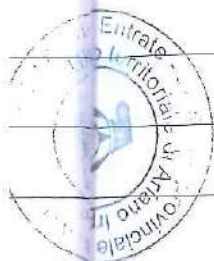
feriore a 7 Confratelli. Partecipa alle riunioni del Magistrato il Correttore.

Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno un anno dalla data di iscrizione alla Confraternita e non appartenere a confessioni diverse dalla Chiesa Cattolica, in coerenza con i principi fondativi della Confraternita. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, Confratelli con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, nonché Confratelli eletti alle cariche di Proboviro e Sindaco revisore, o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita, nonché i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

Articolo 30 - Adunanze

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato. Il Magistrato può essere convocato anche dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia e dal Presidente del Collegio dei Probiviri con richieste scritte e motivate. L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata, dovrà comunque essere garantita la cono-



scenza dell'ordine del giorno ai consiglieri. Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in caso di necessità ed urgenza. Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Governatore. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

Articolo 31 - Il Governatore

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. È il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, nelle relative assemblee.

In particolare il Governatore:

- a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Magistrato;
- d) firma la corrispondenza ed, in unione col Segretario, le carte ed

i registri sociali;

e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;

f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;

g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salva ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.

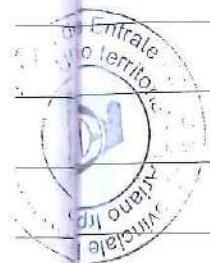
Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

Articolo 32 - Il Vice-Governatore

Il Vice-Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuva, indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

Articolo 33 - Il Segretario

Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Magistrato e dell'Assemblea. È consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il



	quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e)
	dell'art. 31. Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta
	della contabilità e nella preparazione del bilancio nelle forme pre-
	viste dalla normativa vigente. In relazione alla particolarità del
	servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magi-
	strato anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il
	segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.
	Articolo 34 - L'Amministratore
	L'Amministratore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione
	convocata dopo le elezioni. In collaborazione con il Governatore ed
	il Segretario, cura la parte amministrativa di tutte le attività
	della Confraternita firmando i relativi documenti. Provvede, con la
	collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e
	dei libri contabili ed a predisporre la bozza di rendiconto economi-
	co e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente da
	sottoporre al Magistrato.
	Articolo 35 - Gratuità e durata degli organi sociali
	Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito, du-
	rano in carica quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi
	sociali sono rieleggibili. Ove in un organo si verifichi la mancanza
	di un componente succede il primo dei non eletti. I nuovi membri in-
	seriti a copertura di quelli vacanti restano in carica per la stessa
	durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in in-
	carichi specifici a lui affidati. I componenti gli organi della Con-

fraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Articolo 36 - Il Collegio Probivirale

Il Collegio Probivirale è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, fra i Confratelli con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per dedizione alla Confraternita.

Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente art. 29 commi 2 e 3. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Confraternita.

In particolare:

- a) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Confraternita;
- b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito il parere della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia;
- c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest'ultimi;
- d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e



motivata, il Magistrato della Confraternita;

e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 45 commi 1 e 2.

Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza di due componenti, e delibera a maggioranza, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio. Decide con pronunce motivate e, se del caso, anche in via equitativa.

Esso tiene il libro delle proprie adunanze.

Articolo 37 - Il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di controllo

La Confraternita, se non supera per due esercizi consecutivi due dei tre parametri previsti dall'art.30 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017, elegge un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i Confratelli. Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 29, commi 2 e 3, dello statuto. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Qualora ritenuto opportuno dall'assemblea, il Collegio potrà essere affiancato da figura professionale iscritta nell'albo dei Revisori legali dei conti nominata dall'Assemblea stessa.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato né nel Collegio dei Proibiviri.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Magistrato. Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti. I componenti del Collegio dei Sindaci Revisori, nelle delibere assembleari concernenti il bilancio non hanno diritto di voto.

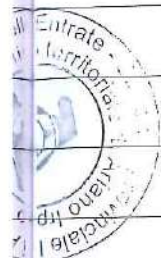
Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art.30 del d.lgs. 117/2017, la Confraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art.30, comma 6, del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c.. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.

L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei



conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del d.lgs. 117 del 3 luglio 2017.

L'organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.

Articolo 38 - Il Correttore

L'Assistente ecclesiastico o Correttore è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato. Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto. Collabora per l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso la promozione di corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia. Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

Il Correttore è confratello onorario e partecipa pienamente alle riunioni dell'Assemblea e del Magistrato, con diritto di voto.

Articolo 39 - La Commissione elettorale

La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede il termine di ogni quadriennio. È composta da un numero tra tre e cinque membri scelti fra i confratelli ed ha il compito di:

a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;

b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magi-

strato, contenente un numero minimo da 14 a 22 Confratelli in proporzione al numero degli eleggibili;

c) redigere la lista di 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei Proviviri di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti;

d) redigere la lista di 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei sindaci revisori di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti.

Le liste devono riportare il nome del Confratello.

Gli iscritti potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà.

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono trasmesse al Governatore il quale le alleggerà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 15 gg. prima della data fissata.

e) accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'assemblea;

f) accerta la regolarità delle deleghe;

g) cura le operazioni di voto e redige verbale delle operazioni stesse.

Articolo 40 - Modalità di elezione degli organi

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza per Confratelli non compresi nelle citate liste.

Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di due voti per il Collegio dei Probiviri; due voti per il Collegio dei Revisori dei conti ed un numero di preferenze pari a $\frac{1}{4}$ degli eleggibili per il Magistrato.

Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita.

In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle. Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 gg e ne presiede la riunione.

I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere depositati nel termine perentorio di 3 gg dall'affissione. La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

Articolo 41 - Composizione della Commissione Elettorale

I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Confraternita, né essere votati fuori lista. Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saran-

no annullate.

Articolo 42 - Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita. I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Le incompatibilità di cui all'articolo 29 comma secondo si estendono anche tra le figure di Governatore, Presidente del Collegio dei Probiviri e Presidente dei Sindaci Revisori.

Articolo 43 - Riforma dello statuto

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'art. 28 punto o), è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti. La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Probiviri in riunione congiunta e trasmessa alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio parere. Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito il parere scritto della Confederazione, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione

dell'ordine del giorno e del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 23 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione. L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla

Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno la maggioranza degli iscritti aventi diritto e presenti all'Assemblea, nonché il preventivo assenso della Confederazione Na-

zionale delle Misericordie d'Italia. Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 4, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Articolo 44 - Regolamento generale

L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, il Regolamento Generale, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari, i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra. Il Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.



Articolo 45 - Mancato funzionamento della Confraternita

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 36 comma e), il Governatore della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Proviviri o da almeno un decimo dei Confratelli. La Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Delegato con funzioni di Commissario Straordinario che provvede al compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali. Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Delegato informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti.

Articolo 46 - Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Miseri-

cordie d'Italia

Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata identificazione.

Articolo 47- Scioglimento della Confraternita

La Confraternita potrà essere sciolta solo per motivi che l'Assemblea giudichi gravi ed eccezionali, qualora non rimanga un numero di Confratelli effettivi tale da poter svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza. La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Delegato di cui all'art. 45. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e della speciale maggioranza di cui all'art. 21, 3 comma del c.c. (tre quarti degli associati). Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita. Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra

coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.

Articolo 48 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art.42-bis, c.c.

Articolo 49 - Riconoscimento della personalità giuridica ed iscrizione ai pubblici registri

Ai fini del riconoscimento o del mantenimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa o per ottemperare a specifiche norme di settore, compresa l'iscrizione o il mantenimento

dell'iscrizione all'Albo del Volontariato o al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il Governatore della Confraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili in seguito ad osservazioni e rilievi da parte dei suddetti organismi pubblici di controllo, salvaguardando i principi ispiratori della Confraternita di Misericordia.

Articolo 50 - Norma di rinvio

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del c.c. e del D.Lgs. 117/2017 integrate, in quanto non contrastanti, con le disposizioni della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia.

